

Milano, 25/01/2018  
Circ. n.: u70/18 AR/ab

E-MAIL

## A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

OGGETTO: **Marcatura CE e Decreto Legislativo 106/2017**

---

I materiali e prodotti da costruzione sono normati - per tutti i paesi della Comunità Europea - dal Regolamento Prodotti da Costruzione, Regolamento N. 305/2011. Il Regolamento è in vigore dal luglio 2013 sostituendo la precedente normativa in vigore dal 1989.

Il Regolamento Prodotti riguarda, in linea di principio, tutti i prodotti realizzati per essere installati nelle opere.

Ma, solo nel caso in cui per un prodotto sia stata redatta una **norma armonizzata**, ed il suo titolo sia citato in Gazzetta Ufficiale Europea, vi è l'obbligo di rispettare la norma, redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e apporre la marcatura CE sul prodotto.

Se un produttore vuole marcare CE un prodotto non coperto da una norma armonizzata, può farlo, a norma del Regolamento Prodotti da Costruzione, chiedendo una **Valutazione Tecnica Europea**.

Questo significa chiedere ad un Organismo Notificato - per l'Italia il CNR/ICITE - di redigere un documento apposito. Il documento viene predisposto dall'organismo notificato insieme ad omologhi organismi di altri paesi Europei e, solo quando il documento è approvato, il produttore può procedere, effettuando i controlli e le prove previsti, alla redazione della DoP e alla marcatura CE. E' una strada piuttosto lunga e costosa.

Il fatto che un produttore abbia fatto ricorso alla Valutazione Tecnica Europea per marcare CE il proprio prodotto, non obbliga in nessun modo altri produttori a fare lo stesso. In questo caso si troveranno quindi sul mercato prodotti identici, uno marcato CE e l'altro no.

I prodotti non coperti da norme armonizzate e per i quali nessun produttore ha chiesto la Valutazione Tecnica Europea non sono - e non possono essere - marcati CE.

Il Decreto Legislativo 106 non introduce nessuna modifica a tutto questo. Nessuna disposizione nazionale può infatti modificare un Regolamento Europeo. Il Decreto Legislativo, oltre a regolamentare la notifica degli organismi nazionali e a definire quali sono le autorità competenti per la vigilanza sul mercato, ha l'obiettivo di quantificare le sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni del Regolamento Europeo.

In sintesi si possono presentare **3 casi**:

1. Esiste una **norma armonizzata** – il prodotto non può essere immesso sul mercato senza la marcatura CE  
Per stabilire quali sono le norme armonizzate in vigore, e quindi quali prodotti possono essere commercializzati solo se marcati, è necessario consultare l'elenco delle norme periodicamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Non esiste una norma armonizzata, ma un produttore ha chiesto la **Valutazione Tecnica Europea** – il prodotto di quel produttore sarà marcato, mentre quelli dei suoi concorrenti, anche se identici, non saranno marcati e non è necessario marcarli (al di là di aspetti puramente commerciali)  
Anche in questo caso, è possibile verificare quali sono i prodotti coperti da Valutazioni Tecniche Europee consultando un elenco periodicamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
3. Non esiste una norma armonizzata e nessun produttore ha chiesto la Valutazione Tecnica Europea – non possono esserci in circolazione prodotti di questo tipo marcati CE  
Tutti i prodotti che non sono contenuti né nel primo, né nel secondo elenco, **NON** possono essere marcati CE.

Se i **prodotti** sono **strutturali**, cadono nel campo di applicazione delle NTC e quindi vanno qualificati. Se non possono essere marcati CE perché manca la norma armonizzata, vanno qualificati seguendo le regole del capitolo 11 delle NTC. Nel caso i prodotti siano innovativi o non esplicitamente trattati nel capitolo 11, devono essere qualificati tramite l'Idoneità Tecnica (valida a livello nazionale) o la Valutazione Tecnica Europea (valida a livello comunitario).

Per i **prodotti non strutturali** non coperti da marcatura CE, se non vi sono altre regole specifiche, le condizioni per la fornitura e l'accettazione vanno definite di volta in volta a livello contrattuale.

Va segnalato che, in alcuni casi, il campo di applicazione delle norme armonizzate non è descritto in modo dettagliato ed esaustivo. Lascia quindi spazio a dubbi o interpretazioni. Si suggerisce molta attenzione nel valutare se un prodotto ricade nel campo di applicazione di una norma, viste le pesanti sanzioni previste dal D.Lgs 106. I nostri uffici sono a disposizione per valutare i singoli casi e supportare i soci nella valutazione.

## **DOCUMENTI DA FORNIRE**

### **1. Prodotti marcati CE**

Se i prodotti sono coperti da norma armonizzata o da Valutazione Tecnica Europea, i principali documenti che accompagnano il prodotto sono:

- la Dichiarazione di Prestazione
  - o la Dichiarazione può essere cartacea o elettronica;
  - o il cliente può esigere la Dichiarazione cartacea;
  - o se si opta per la soluzione elettronica è necessario garantire che il documento sia accessibile per 10 anni;
- l'etichetta con il simbolo CE e i dati previsti per il prodotto

A questi documenti si aggiungono eventuali istruzioni per la movimentazione e la posa e, nel caso di elementi strutturali, le relazioni di calcolo.

## **2. Prodotti strutturali qualificati**

Se i prodotti sono qualificati secondo le NTC, i documenti di accompagnamento sono quelli descritti al capitolo 11. In particolare per gli elementi strutturali prefabbricati in c.a. e c.a.p., i documenti che devono accompagnare le forniture sono descritti al punto 11.8.5.

Anche in questo caso sono richieste le relazioni di calcolo, i disegni, le istruzioni per la movimentazione e la posa.

Si segnala che, ai sensi del D.Lgs 106/2017, sia la mancata apposizione della marcatura CE, laddove prevista, sia la mancata consegna della Dichiarazione di Prestazione, sia il rilascio di documenti contenenti informazioni non corrispondenti al vero sono pesantemente sanzionati. Nel caso gli elementi siano strutturali, oltre alla sanzione amministrativa si rischiano provvedimenti penali.

Un cordiale saluto.

Segreteria Tecnica  
Alessandra Ronchetti